

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



26928/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Rel. Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 12/11/2020 - CC

R.G.N. 11262/2019
Rep. *26928*
C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11262-2019 proposto da:

FONTANI ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COMANO 95, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO FARAON,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA
FARAON;

- ricorrente -

contro

ANTONINO EMMA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2221/2018 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 28/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA
GRAZIOSI.

6866
20

Rilevato che:

11262/2019

Adriano Fontani proponeva appello davanti alla Corte d'appello di Firenze avverso sentenza n. 68/2013 del Tribunale di Siena, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento di danno esistenziale e danno morale per dichiarazioni diffamatorie nei confronti di Emma Antonino e della di lei figlia Stefania Olivieri - quest'ultima era stata scolara dell'appellante, maestro -, che sarebbero state rese a un ispettore scolastico, e condannato l'appellante per lite temeraria.

Il giudice d'appello, reputando come il giudice di prime cure che le dichiarazioni in questione fossero prive di contenuto offensivo, ed escludendo ogni intento persecutorio, con sentenza del 28 settembre 2018 rigettava il gravame, condannando l'appellante a rifondere le spese all'appellata Antonino.

Il Fontani ha proposto ricorso, da cui controparte non si è difesa.

Ritenuto che:

Il ricorso si articola in cinque motivi.

Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2059 c.c. in combinato disposto con l'articolo 595 c.p., per sostenere che in realtà venne commesso il reato di diffamazione ai danni dell'attuale ricorrente, visti gli esiti del compendio probatorio.

Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c. e contestuale mancata applicazione dell'articolo 331 c.p.p., sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dalla corte territoriale non troverebbe riscontro nel materiale probatorio raccolto, e che ciò avrebbe condotto alla violazione dei principi di cui all'articolo 115 c.p.c., anche sotto questo profilo ulteriormente argomentando in base appunto al compendio probatorio.



Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 184, 244 e 245 c.p.c.

L'attuale ricorrente avrebbe chiesto al giudice di prime cure l'ammissione di prova testimoniale, che il giudice non avrebbe invece ammesso. A sua volta la corte territoriale avrebbe poi negata detta prova, condividendo con il Tribunale la sussistenza di un asserito "tenore generico, valutativo e inconferente dei capitoli". Il motivo quindi si spende a confutare il contenuto dei capitoli come qualificato dalla corte territoriale e a illustrare l'incidenza che essi avrebbero assunto sul complessivo compendio probatorio.

Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c., avendo la "fase di merito" della causa "ignorato ... la premessa storica" della "triste vicenda" in cui l'attuale ricorrente sarebbe stata la parte lesa, onde condannarlo applicando l'articolo 96, terzo comma, c.p.c. ne avrebbe "invertito la posizione"; e a ciò poi si aggiungerebbe che la controparte non avrebbe provato di aver subito alcun danno.

Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto anche in connessione con la mancata applicazione dell'articolo 331 c.p.p.

I giudici di merito avrebbero "omesso di valutare la situazione storico personale del ricorrente e conseguentemente ... omesso di accertare la verità unica e reale che sottende a questa triste vicenda". Il motivo si sviluppa successivamente in ulteriori argomentazioni relative ai fatti che sarebbero accaduti, per sostenere poi che la verità avrebbe obbligato i giudici di merito a rimettere gli atti al PM ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. in quanto sarebbe stato commesso nei suoi confronti il reato di calunnia. L'accertamento della verità invece sarebbe stato negato, in violazione degli articoli 24 e 111 Cost.

Il primo, il secondo e il terzo motivo, come emerge *ictu oculi* dalla illustrazione del loro contenuto appena fornita, risultano tutti diretti ad ottenere una valutazione alternativa dei fatti, argomentando sul contenuto del compendio



probatorio per sostenere che il ricorrente sarebbe stato vittima di un reato, di diffamazione o di calunnia. Incorrono pertanto in evidente inammissibilità, in quanto perseguono un terzo grado di merito travalicando i limiti di legittimità della giurisdizione di questa Suprema Corte.

Il quarto motivo è privo di fondatezza: non risulta che l'attuale ricorrente sia stato condannato ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c., essendo stato invece condannato per lite temeraria: e su tale condanna, comunque, il giudice d'appello offre un'adeguata motivazione.

Infine il quinto motivo, anche questo con assoluta evidenza, ritorna direttamente alla prospettazione di una valutazione fattuale alternativa, patendo conseguentemente inammissibilità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che controparte non si è difesa.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020

Il Presidente
Chiara Graziosi

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26 NOV. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA